

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 9 Novembre 2018

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese e Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

RECLAMO: A.S.D. GRECO SAN MARTINO

CALCIO A 11 - UNDER 13 – GIRONE I

Gara: POSL CORSICO – GRECO SAN MARTINO del 27 Ottobre 2018

Comunicato Ufficiale n. 6 pubblicato il 31 Ottobre 2018

La società A.S.D. Greco San Martino ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 6 del 31 Ottobre 2018 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 11, in relazione alla gara POSL Corsico - ASD Greco San Martino disputata il giorno 27 Ottobre 2018, ha inibito sino al 29 Novembre 2018 (un mese) il Signor Matteo Antonioli *“per reiterate proteste nei confronti del DDG”* a seguito delle quali veniva allontanato dal terreno di gioco.

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante evidenziava che il proprio tesserato si era limitato a una protesta nel primo tempo, alla quale ne seguiva un'altra nel secondo tempo, senza che tale comportamento fosse accompagnato da toni offensivi.

Chiedeva, conseguentemente, la revisione del provvedimento impugnato.

La Commissione rileva come la ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante trovi piena conferma nel supplemento di referto redatto dal D.D.G..

La Commissione, tenuto conto dei criteri di riferimento previsti nel Regolamento di Giustizia Sportiva, ritiene che il comportamento protestatario del Signor Antonioli non possa definirsi reiterato, ma limitato a due situazioni isolate che, pur censurabili sotto il profilo della condotta che un dirigente deve sempre mantenere nei confronti del D.D.G. (e ciò vale ancor più per le categorie che vedono impegnati i ragazzi) non sia tale da giustificare l'inibizione di un mese.

Per tali ragioni il reclamo della società A.S.D. Greco San Martino è meritevole di accoglimento, pur parziale, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società A.S.D. Greco San Martino

DELIBERA

- **di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla reclamante e disporre l'inibizione del Signor Matteo Antonioli sino a tutto il 10 Novembre 2018;**
- **di accreditare la tassa di reclamo versata**

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 09 NOVEMBRE 2018